

(N. 397)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*Approvato dall' VIII Commissione permanente (Trasporti, Comunicazioni, Marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 4 maggio 1949 (V. Stampato N. 512).*

d'iniziativa dei Deputati LUCIFREDI, PERTUSIO e FERRARIO

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 6 MAGGIO 1949

**Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari
per i familiari dei membri del Parlamento.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine di validità dei biglietti gratuiti per i familiari dei membri del Parlamento, di cui all'articolo 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, è prorogato, per l'anno in corso, fino al 31 dicembre 1949.

In caso di scioglimento delle Camere prima del 31 dicembre 1949, le concessioni suddette cesseranno di avere validità il giorno precedente a quello della prima convocazione delle nuove Camere.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI